

STATUTO

**DETA PICCOLA SOC. COOP.
SOCIALE A R.L. O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONTANA LIRI FR VIA XXIX
MAGGIO 20

Numero REA: FR - 140770

Codice fiscale: 02264230604

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Il presidente, quindi, pone ai voti l'argomento all'ordine	
	del giorno nella parte straordinaria.	
	L'assemblea, udita la relazione del presidente, dopo breve	
	discussione, con voto palese, all'unanimità,	
	DELIBERA	
	- di adottare, in dipendenza delle disposizioni di cui al	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6 e successive	
	modifiche ed integrazioni, così come previsto dalle relative	
	norme di attuazione e transitorie, il nuovo testo di statuto	
	sociale composto di 43 articoli, che previa lettura da me	
	datane si allega al presente atto sotto la lettera "A".	
	Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la	
	parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore	
	diciannove e minuti dieci	
	Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della	
	società.	
	Del	
	presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e	
	da me completato su circa tre pagine di fogli uno, io Notaio	
	ho dato lettura al comparente, in assemblea, che lo approva.	
	FIRMATO: LUDOVICO EVANGELISTI - FERNANDO SCARDAMAGLIA NOTAIO-.	
	ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 78764 RACCOLTA N. 22744	
	S T A T U T O	

	Denominazione, sede, durata, scopo ed oggetto, normativa	
	applicabile	
	Art.1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata " DETA PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE	
	A R.L. ONLUS ".	
	Art.2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Fontana Liri.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Art.3 - Durata	
	La cooperativa ha durata indeterminata.	
	Art.4 - Scopo ed attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria	
	attività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo italiano.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La	
	cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art.5 - Oggetto	

	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la	
	cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, a favore dei	
	soggetti che ne fanno richiesta, delle seguenti attività:	
	1. Sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un	
	sistema di vita comunitario e favorire attraverso l'attività	
	di gruppo un approfondimento culturale e la crescita umana e	
	professionale dell'individuo, fin dal suo concepimento, in	
	tutte le sue esigenze e nell'arco del suo sviluppo;	
	2. Gestire servizi domiciliari di assistenza,	
	infermieristiche e sanitaria, di sostegno e animazione,	
	effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o	
	altre strutture di accoglienza messe a disposizione da enti	
	pubblici o privati e di appoggio alle famiglie di	
	handicappati per prevenirne l'istituzionalizzazione	
	favorendone la prevenzione, la diagnosi precoce, la	
	riabilitazione e l'integrazione scolastica e sociale;	
	3. Operare nel campo dell'educazione, rieducazione e	
	socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata,	
	affetta da disturbi comportamentali, portatrice di handicaps	
	psichici e fisici nonché di quelle con problemi di	
	affettività familiare;	
	4. Contribuire e collaborare per il mantenimento degli	
	anziani, autosufficienti e non nel ruolo di cittadini attivi	
	e partecipi; in particolare si vorrà prestare servizio agli	
	anziani soli in casa ed ospitati in strutture sanitarie e	

	case di riposo;	
	5. Promuovere lo svolgimento di attività finalizzate	
	all'inserimento nel mondo del lavoro, delle persone	
	svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge 8.11.1991 n. 381;	
	a tal fine la società intende applicare il lavoro dei propri	
	soci, anche non svantaggiati ai settori dell'industria, del	
	turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato, dei servizi e	
	dell'edilizia e del commercio. In particolare nell'ambito dei	
	beni culturali, gestione di servizi per la tutela dei beni	
	artistici, di biblioteche, pinacoteche, ludoteche, musei ed	
	archivi; istituzione, organizzazione e gestione di scuole	
	private per l'istruzione di ogni ordine e grado, con attività	
	di corsi di specializzazione e di formazione, nonché di	
	doposcuola e di quant'altro affine; nel campo dell'ambiente:	
	gestione di servizi rivolti alla tutela del patrimonio,	
	forestale, difesa del suolo, del mare dei bacini idrici e per	
	la salvaguardia da inquinamento;	
	6. Nell'ambito della gestione dei servizi di trasporto di	
	cose o persone per conto di enti pubblici o privati. Tale	
	servizio potrà essere svolto con automezzi di proprietà della	
	società o di altri soggetti;	
	7. Inerente alla gestione di mense, ristoranti, bar e di	
	tutte quelle attività inerenti alla refezione ed alla	
	somministrazione di pasti per conto di enti Pubblici o	
	privati;	

	8. Nell'ambito dei servizi di rilevazione dati di qualsiasi	
	tipo, compresa la lettura di contatori di utenze e di	
	censimenti;	
	9. Gestione di servizi di bollettatura e riscossione di	
	utenze di qualsiasi tipo;	
	10.Esecuzione per conto di Enti pubblici e privati di lavori	
	di manutenzione riguardanti i settori della falegnameria,	
	dell'elettricità, dell'idrotermica, dell'idraulica, della	
	muratura e qualsiasi altro servizio di manutenzione di beni	
	mobili o immobili;	
	11.Gestione di interventi nel settore della pubblica	
	informazione attraverso la realizzazione di servizi stampa e	
	di propaganda con l'ausilio di mezzi tradizionali e di	
	avanzata tecnologia;	
	12.Gestione di impianti sportivi, circoli culturali,	
	ludoteche, parchi gioco, centri socio educativi quali asili	
	nido, centri di assistenza agli anziani;	
	13. Gestione del servizio idrico per conto di enti pubblici;	
	14. Attività di facchinaggio;	
	15. Divulgare e promuovere la pratica di ogni attività	
	sportiva e favorirne l'informazione e lo sviluppo anche	
	mediante la realizzazione dei relativi impianti;	
	16. Formare, promuovere e gestire squadre di calcio,	
	tennis, nuoto e ogni altro sport anche tra portatori di	
	handicaps, in particolare minori e giovani; a tal proposito	

	la cooperativa potrà promuovere ed organizzare gare, tornei	
	feste ed ogni altra attività inerente allo sport in	
	osservanza alle direttive delle singole federazioni di	
	referimento e più in generale del CONI;	
	17. Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche	
	differenziata per conto di enti pubblici e privati;	
	18. Servizio di affissione e riscossione tributi per conto	
	di enti pubblici;	
	19. Servizio di monitoraggio e osservatorio delle nuove	
	povertà e del mondo del lavoro con attività di	
	intermediazione del lavoro tramite apposite agenzie;	
	20. Svolgere attività sociali e di volontariato interventi	
	nel campo pedagogico con la ricerca dei più idonei strumenti	
	di utilizzo delle discipline scientifiche, quali la	
	pedagogia, la psicologia, la sociologia, la psichiatria, la	
	medicina, formazione e aggiornamento delle figure	
	professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e	
	dei servizi previsti dallo statuto, quali a titolo	
	esemplificativo assistenti sociali, domiciliari, di	
	consultori;; la formazione e l'aggiornamento potranno essere	
	realizzati anche con l'organizzazione di viaggi di studio in	
	Italia e all'estero;	
	21. Assistenza specifica ai portatori di handicaps (terapie	
	motorie di ortofonia, logopedia, ippoterapia, musicoterapica)	
	e comunque bisognosi;	

	22. Gestione di circoli culturali, ludoteche, centri	
	socioeducativi, alberghi, agriturismi, ristoranti, pubs, e	
	bar;	
	23. Gestione di servizi per il tempo libero dell'infanzia,	
	degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani,	
	quanto nel presente punto potrà essere gestito sia in proprio	
	che per conto di privati e di enti pubblici quali Comuni,	
	Province, Regioni, Comunità Montane, ASL, Amministrazioni,	
	Istituzioni, Autorità dello Stato o da questi affidati benchè	
	per conto degli organi dell'Unione Europea;	
	24. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali o di natura	
	mobiliare, immobiliare, industriali e finanziaria, necessari	
	o utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia	
	direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché	
	a titolo meramente esemplificativo: assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specialmente se queste svolgono attività analoghe o	
	accessorie della cooperativa;	
	25. Dare adesioni e partecipazioni ad enti e organismi	
	economici, consortili e fidejussioni diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	26. Consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di	

	cooperative ovvero ad una delle associazioni di	
	rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo;	
	27. Stimolare lo stimolo di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento per la raccolta di prestiti che saranno	
	assolutamente infruttiferi limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	28. Organizzare manifestazioni, convegni, attività	
	ricreative di ogni genere di interesse culturale;	
	29. Svolgere attività artistiche, di animazione e	
	ricreative, tenere corsi di musica, canto ballo, lingue	
	straniere e formazione in generale;	
	30. Assumere rappresentanze, svolgere consulenze in tutti i	
	campi, per gli enti pubblici, per i privati e per le società	
	di ogni tipo.	
	La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento	
	aziendale, nonchè programmare piani pluriennali finalizzati	
	allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, utilizzando,	
	per i relativi finanziamenti, gli strumenti di cui alla legge	
	n.59/92.	
	Per il perseguimento dello scopo sociale la cooperativa può	
	costituirsi in associazione in partecipazione, sia come	

	associante che come associata, con altre ditte, imprese o	
	società limitatamente ad uno o più lavori.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei	
	limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere	
	tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie	
	(non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari	
	che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od	
	utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a	
	favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di	
	interessenze e partecipazioni in altre società od imprese	
	aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Ogni soggetto richiedente deve corrispondere alla <>:	
	a) il rimborso delle spese effettuate nel suo esclusivo	
	interesse, su presentazione della relativa nota o fattura.	
	b) una quota quale corrispettivo delle prestazioni	
	effettuate dalla cooperativa; detta quota è fissata in	
	percentuale sull'ammontare dei programmi realizzati dai	
	singoli soggetti;	
	c) una quota una tantum nella misura stabilita dall'organo	
	amministrativo di anno in anno, per la tassa iniziale a fondo	
	perduto.	
	Le competenze della cooperativa, così come previste dal	

	precedente comma, devono essere così liquidate:	
	- per il punto a) immediatamente, su presentazione della	
	copia della nota o fattura;	
	- per il punto b) entro 15 (quindici) giorni	
	dall'emissione della fattura da parte della cooperativa in	
	relazione alle prestazioni effettuate;	
	- per il punto c) al momento dell'adesione.	
	Gli importi che i soggetti richiedenti i servizi devono	
	versare, così come sopra previsti, possono non essere	
	necessariamente unici per tutte le categorie, ma l'organo	
	amministrativo potrà stabilire dei parametri in base ai quali	
	dovranno essere versati gli importi che potranno variare in	
	più od in meno.	
	Le spettanze, i parametri e gli importi formeranno oggetto di	
	apposito regolamento da predisporre ed approvarsi con le	
	modalità di cui al successivo articolo.	
	Il soggetto che recede deve liquidare alla cooperativa	
	l'ammontare totale delle spettanze di quest'ultima in	
	proporzione ai servizi effettivamente prestati al momento	
	della cessazione del rapporto nonchè liquidare, dietro	
	presentazione delle note o fatture, tutte le spese sostenute	
	nel suo interesse.	
	In caso di recesso, se il soggetto recedente ha effettuato	
	versamenti a qualsiasi titolo alla cooperativa, quest'ultima	
	ha diritto di prelevare dai versamenti stessi le proprie	

	spettanze maturate alla data di scioglimento del rapporto,	
	dietro presentazione della relativa fattura.	
	Art.6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici,	
	la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella	
	ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto	
	costitutivo.	
	Art.7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519 c.c.	
	determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni	
	dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione	
	hanno diritto di recesso.	

	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180	
	(centoottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il	
	superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art.8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519	
	C.C..	
	Può essere compreso tra 3 (tre) ed 8 (otto) solo se tutti i	
	soci sono persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che ne	
	fanno richiesta, che svolgono un'attività attinente alla	
	natura di quella esercitata dalla cooperativa e che, per le	
	loro attitudini, possono partecipare direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone	
	che svolgano, al suo interno, attività tecnica od	
	amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul	

	territorio dell'attività, sono identiche od affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza od in posizione di conflitto con essa.	
	Art.9 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con	
	regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con	
	delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di	
	ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto	
	svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della	
	cooperativa, nonché in relazione agli interessi ed ai	
	requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda;	
	- della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita;	
	- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare	
	l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con	
	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed	

	annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli	
	interessati entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione	
	della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non	
	appositamente convocata, delibera su tale argomento in	
	occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art.10 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il	
	diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	Art.10 bis - Accesso allo scambio mutualistico	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in	
	modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di	
	instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed	
	all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare le	

	proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della	
	cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli	
	amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	Art.11 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo	
	amministrativo in relazione alle relative spese di	
	istruttoria.	
	Il socio sotto pena dell'esclusione ha l'obbligo di	
	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente	
	statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli	
	amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	Art.11 bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	

	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni	
	lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e	
	relativo orario stabilito dagli amministratori.	
	Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione al tribunale.	
	In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono	
	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni	
	proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo	
	che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione	

	ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la	
	cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	
	Art.13 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto ed	
	il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto od il rimborso è fatto nei limiti degli	
	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art.14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal	
	presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e	
	dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società od altro ente (la perdita dei requisiti di	
	cooperativa a mutualità prevalente);	
	d - il trasferimento della residenza del socio in una	
	Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la	
	propria attività;	

	e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella	
	Regione in cui il socio ha la residenza od il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso	
	entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne comunicazione al socio il quale,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui	
	sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato	
	comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo se il recesso è comunicato dal 1°	
	ottobre.	
	Art.15 - Esclusione	

	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e	
	dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche od	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da	
	potersi porre in concorrenza od in posizione di conflitto con	
	essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad	
	una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa	
	intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	

	materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art.16 - Morte del socio	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se	
	ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un	
	rappresentante comune.	
	Art.17 - Liquidazione e rimborso della quota	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente	
	ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sopraprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 90	
	(novanta) giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario	
	conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di	
	quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., il	
	consiglio di amministrazione potrà deliberare una dilazione	
	nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di 5	
	(cinque) anni. A fronte di tale dilazione verranno	

	corrisposti gli interessi legali.	
	Art.18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art.19 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale;	
	- dai conferimenti dei soci o di terzi, rappresentati dalle	
	azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	

	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o	
	prevista per legge.	
	Art.20 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art.21 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto	
	dalla legge.	

	Art.22 - Bilancio	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono	
	alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Art.23 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al	
	trenta per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura prevista dalla legge n.59/92	
	ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di	
	legge e di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art.24 - Ristorni	

	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono	
	determinati da apposito regolamento, con la precisazione che	
	la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con	
	riferimento alla la qualità delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	Art.25 - Strumenti finanziari	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere	
	attribuiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non	
	partecipativi, la nomina del collegio sindacale è	
	obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli	

	amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Art.26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art.27 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà	
	contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e	
	dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno 15 (quindici) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve	
	essere inviato inviato ai soci ed agli altri aventi diritto	
	(componenti dell'organo amministrativo e di controllo,	
	rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari	
	ai sensi dell'art.2541, ultimo comma, c.c., rappresentante	
	comune degli obbligazionisti) con mezzi di comunicazione che	

	garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo od al recapito proprio del rispettivo mezzo di	
	comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio	
	destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche	
	affisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli	
	amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono	
	presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte	
	agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove	
	purchè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere	
	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni	
	qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei	
	soci ai sensi dell'art.2367 c.c. quando ne sia fatta domanda	
	da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti	
	spettanti ai soci.	
	Art.28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima	
	che in seconda convocazione, è validamente costituita e	
	delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il	
	numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità	

	limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle	
	società cooperative.	
	Art.29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della sua quota.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità	
	e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla	
	deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente	
	statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte degli	
	amministratori, non hanno pagato in tutto od in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art.30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	

	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5	
	(cinque) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa ancorchè non soci.	
	Amministrazione	
	Art.31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre)	
	ad 11 (undici) membri, secondo il numero determinato dai soci	
	al momento della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	

	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	
	di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata	
	da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di	
	strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero	
	di amministratori non superiore ad un terzo del totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta	
	all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	
	Art.32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente	
	ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con	

	telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno 2 (due) giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art.33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art.2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono tutti gli	
	amministratori.	
	Art.34 - Poteri di gestione	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	
	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,	

	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,	
	determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per	
	adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi	
	previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., gli adeguamenti	
	dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento	
	della sede sociale nel territorio comunale.	
	Art.35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto od in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso od esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	

	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, od altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	Art.36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati ed	
	agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o	
	disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di	
	nomina.	
	Art.37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per	
	la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione	
	del mandato.	
	Controllo	
	Art.38 - Controllo dei soci	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro	

	attribuiti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od	
	inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	società.	
	Art.39 - Organi	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il	
	revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina del collegio	
	sindacale è obbligatoria.	
	Art.40 - Funzioni	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri	
	effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati	
	due sindaci supplenti.	
	I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati	
	nell'art.2397 c.c..	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito	
	dall'assemblea.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze	
	del consiglio di amministrazione.	
	Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti	

	denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del	
	capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la società fa	
	ricorso al mercato del capitale di rischio).	
	All'azione di responsabilità nei confronti del collegio	
	sindacale si applicano, in quanto compatibili, le	
	disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità	
	degli amministratori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata	
	al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che	
	rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la società fa	
	ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale	
	sociale.	
	Art.41 - Controllo contabile	
	Qualora sia nominato e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In	
	tal caso deve essere integralmente costituito da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti presso il registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e	
	funzionanti a norma di legge.	
	Scioglimento e liquidazione	

	Art.42 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera od accerta lo scioglimento della	
	cooperativa.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.43 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto ed in ottemperanza al disposto	
	dell'art.2514, lettera c), c.c..".	
	FIRMATO: LUDOVICO EVANGELISTI - FERNANDO SCARDAMAGLIA NOTAIO-.	